SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA ———

N. 1155

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FONTANINI, BOSCO, VISENTIN, MANFROI, BASTIANETTO, ARMANI, BOSO, SCAGLIONE e ROSSO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 NOVEMBRE 1994

Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche

ONOREVOLI SENATORI. – È da tempo avvertito il bisogno di condurre una battaglia per la protezione, la valorizzazione, la tutela di valori solo quantitativamente minoritari all'interno dello Stato italiano.

È da più di quarant'anni che gruppi sociali della nostra comunità attendono interventi di questa natura incoraggiati da una serie di norme, quali quelle contenute negli articoli 3 e 6 della Costituzione, con le quali si definisce un progetto di convivenza sociale, in cui si realizza il difficile equilibrio tra valori ugualmente e necessariamente perseguibili: il concetto pluralistico dei valori culturali e sociali del popolo, nonchè il rapporto necessario tra l'espansione dell'individuo e le culture locali in cui storicamente tale espansione si realizza.

Fin dall'inizio degli anni '70 presso i due rami del Parlamento sono stati presentati progetti di legge per la tutela delle minoranze linguistiche. Nel corso della X legislatura, la Commissione affari costituzionali della Camera approvò un testo che la stessa Camera dei deputati, il 20 novembre 1991 con una vasta maggioranza (381 voti favorevoli e 32 voti contrari) confermò (atto Camera n. 812, poi atto Senato n. 3068).

L'auspicata revisione costituzionale che la XII legislatura dovrà affrontare, ci hanno convinto della evidente connessione fra le conclusioni cui perverrà tale riforma e la migliore definizione della materia «tutela delle minoranze linguistiche».

Le problematiche relative ai gruppi linguistici francese della Valle d'Aosta, tedesco dell'Alto Adige e sloveno del Friuli Venezia Giulia hanno avuto soluzioni parziali od organiche ciascuna con strumenti diversi: i francesi della Valle d'Aosta nel quadro dello Statuto speciale di autonomia, i tedeschi del Sud Tirolo italiano in applicazione di varie intese internazionali tra Italia

e Austria, gli slovenì del Friuli Venezia Giulia – che attendono ancora una disciplina organica della loro tutela – secondo un complesso di disposizioni a partire da quelle emanate dal Governo militare alleato nel 1945.

Il testo normativo che oggi presentiamo è dedicato ancora alla ricognizione ed alla tutela dei gruppi linguistici che italiani non sono e che pure da lungo tempo sono insediati in Italia e per i quali più si attaglia la definizione di minoranze etnico linguistiche; essa peraltro avvia una politica culturale dell'Italia finalmente rispettosa della varietà linguistica interna, stabilendo fra l'altro la tutela delle parlate sarde e friulana che sono, fra quelle neolatine, più distanti dall'insieme degli idiomi italiani. Appare chiaro peraltro che nella individuazione della minoranza linguistica confluiscono non solo fattori linguistici (diversità significative rispetto alla lingua maggioritaria o ufficiale, letteratura autonoma) ma anche extra-linguistici (numero dei parlanti, loro convinzione di parlare una lingua, richiesta della tutela) (G. Frau).

Certamente friulani e sardi da lungo tempo reclamano questa tutela: il riconoscimento giuridico-politico che avvii forme pertinenti di tutela del loro patrimonio linguistico e culturale.

La corretta formalizzazione della lingua locale può, da un lato, svolgere un ruolo di arricchimento rispetto alla lingua nazionale letteraria e dall'altro essere lo strumento attraverso cui si favorisce il migliore apprendimento della lingua nazionale letteraria e poi di qualunque lingua straniera.

Il presente disegno di legge identifica da un lato, al comma 1 dell'articolo 1, le lingue e le culture delle minoranze di antico insediamento: popolazioni di origine albanese, catalana, germanica, greca e slava

(non sono ricomprese nell'elenco le popolazioni zingare per le quali bisognerà pensare ad un diverso specifico testo, che peraltro dovrebbe racchiudere ben' altri temi di carattere socio-economico oltre a quello della tutela linguistica) e di quelle parlanti ladino, francese, franco provenzale e occitano che sono di ceppo diverso dagli idiomi italiani e, dall'altro, al comma 2, la lingua e la cultura delle popolazioni sarde e friulane che si distinguono nettamente dal resto dell'Italia.

La ripartizione di competenze delineata nel testo in esame prevede che le regioni individuino i territori dei comuni dove avrà vigore la tutela (articolo 2), che lo Stato organizzi il sistema scolastico (articoli 3, 4 e 5) tenendo conto della scelta che verrà operata da studenti e genitori circa l'uso scolastico e l'apprendimento della lingua locale, riconosca all'autonomia delle sedi universitarie il compito di potenziare strutture ed attività di ricerca sul patrimonio culturale e linguistico delle minoranze e di predisporre idonee articolazioni dei percorsi universitari di formazione del personale insegnante. Si prevede altresì la costituzione di istituti o la creazione di sezioni autonome nell'ambito di istituti culturali già esistenti che abbiano per obiettivo la salvaguardia delle tradizioni linguistiche e culturali delle minoranze ammesse a tutela. Gli enti locali possono a loro spese consentire l'uso della

lingua locale nei consessi democratici e la stampa bilingue degli atti (articoli 7 e 8). dando comunque valore legale soltanto agli atti redatti in lingua italiana; nei limiti delle piante organiche approvate per i servizi che richiedono contatto con il pubblico possono provvedere all'assunzione di personale che conosca anche la lingua locale; i comuni possono ripristinare i toponimi tradizionali sulla base delle modalità definite dalla legge regionale (articolo 10) e viene altresì consentito ai cittadini che ne faranno richiesta (articolo 11) il ripristino degli antichi cognomi. Di competenza regionale è la stipula eventuale di convenzioni con la RAI e le emittenti private per qualificare i servizi in lingua minoritaria oltre, all'impegno di un generale adeguamento della propria legislazione ai principi stabiliti da questa legge (articoli 12 e 13). Infine si prevede che le regioni indicate siano autorizzate a recepire eventuali disposizioni più favorevoli qui contenute, rispetto alle norme degli Statuti speciali (articolo 15).

Circa l'aspetto finanziario va notato che la fissazione di un tetto massimo di spese a carico dello Stato, la valorizzazione di un meccanismo di partecipazione finanziario degli enti localil ed il rinvio alle finanze ordinarie delle regioni per la tutela delle minoranze linguistiche assicurano la serietà e rigorosità dello sforzo economico di parte pubblica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

- 1. La Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni di origine alabanese, catalana, germanica, greca, slava, e di quelle parlanti il ladino, il francese, il franco-provenziale e l'occitano.
- 2. La Repubblica tutela, altresì, la lingua e la cultura delle popolazioni friulane e sarde.

Art. 2.

- 1. La regione disciplina con legge il procedimento per l'adozione del decreto con il quale è delimitato l'ambito territoriale in cui si applicano le disposizioni della presente legge.
- 2. Il decreto è adottato dal presidente della giunta regionale. Il procedimento per l'adozione del decreto è promosso da almeno il quindici per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali e residenti nei comuni interessati, appartenenti alla minoranza linguistica, ovvero da un decimo dei consiglieri comunali dei comuni interessati, espressione della medesima minoranza linguistica. Il procedimento prevede inoltre che gli stessi comuni siano sentiti in ordine alla proposta di delimitazione e che il provvedimento sia adottato quando sussistono le condizioni minime indicate nella legge regionale.

Art. 3.

1. Nelle scuole materne dei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui al comma 2 dell'articolo 2, l'educazione linguistica prevede l'apprendimento della lingua lo-

cale e l'uso della stessa per lo svolgimento delle attività educative proprie della scuola materna; nelle scuole elementari devono essere garantiti l'alfabetizzazione nella lingua minoritaria e nella lingua italiana, nonchè l'insegnamento delle forme espressive dell'infanzia, la lettura e le esercitazioni relative agli argomenti concernenti gli usi, i costumi e le tradizioni delle comunità locali.

- 2. Nelle scuole medie dell'obbligo degli stessi comuni di cui al comma 1 è previsto l'insegnamento della lingua locale a richiesta degli interessati.
- 3. I programmi e gli orari relativi alla educazione linguistica sono fissati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e tenuto conto dei criteri di gradualità in relazione alla disponibilità di personale insegnante e di materiale didattico.
- 4. Il decreto di cui al comma 3 è adottato previa consultazione delle regioni e delle istituzioni, anche di natura associativa, interessate alla valorizzazione della lingua e della cultura da tutelare, nonchè previa acquisizione del parere degli organi collegiali della scuola, costituiti negli ambiti territoriali delimitati ai sensi dell'articolo 2.
- 5. Il decreto di cui al comma 3 prevede altresì forme e modalità sia per l'esonero degli alunni, i cui genitori non intendano avvalersi delle misure di cui al comma 1, sia per la richiesta di cui al comma 2.
- 6. Con il decreto di cui al comma 3 sono inoltre definiti i requisiti, fermo restando il possesso della cittadinanza italiana, per la nomina degli insegnanti che possono, ove necessario, essere incaricati in sede locale, anche in deroga alle norme generali sul conferimento degli incarichi di insegnamento, nei limiti dei posti disponibili.

Art. 4.

1. Nelle scuole elementari e medie dei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui al comma 2

dell'articolo 2, la cultura e le tradizioni locali costituiscono materia di insegnamento obbligatorio nell'ambito degli insegnamenti di storia, geografia, educazione musicale, artistica e tecnica.

- 2. I programmi e gli orari sono definiti con le modalità di cui all'articolo 3, commi 3 e 4.
- 3. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai corsi dello stesso livello svolti per i lavoratori presso le scuole statali nonchè ai corsi di educazione permanente.
- 4. La regione può, con propria legge, estendere le disposizioni del presente articolo al proprio ordinamento nelle materie rimesse alla sua competenza nel settore dell'educazione e dell'istruzione.

Art. 5.

- 1. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, può adottare iniziative nel campo dello studio delle lingue delle popolazioni di cui all'articolo 1 e delle relative tradizioni culturali, nell'ambito della sperimentazione scolastica come disciplinata dalle norme vigenti.
- 2. Lo schema del decreto ministeriale di cui al comma 1 è trasmesso al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni che possono esprimersi entro sessanta giorni dalla comunicazione.
- 3. Alla formazione ed all'aggiornamento degli insegnanti ai quali sono affidate le attività previste dalla presente legge, si provvede secondo quanto indicato negli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, entro i limiti delle risorse disponibili
- 4. Ai fini di cui agli articoli 6 e 8 della legge 19 novembre 1990, n. 341, le università possono altresì, nell'ambito della loro autonomia, assumere ogni altra iniziativa tendente ad agevolare la ricerca scientifica, lo svolgimento di corsi di educazione ed attività culturali e formative a sostegno delle finalità della presente legge.

Art. 6.

1. Le regioni possono provvedere, a carico delle proprie risorse ordinarie, alla creazione di appositi istituti per la tutela delle tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni considerate dalla presente legge, ovvero possono favorire la costituzione di sezioni autonome delle istituzioni culturali locali già esistenti.

Art. 7.

- 1. Nei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui al comma 2 dell'articolo 2, i membri dei consigli comunali e circoscrizionali e degli organi collegiali della scuola possono usare la lingua locale nell'attività degli organi medesimi.
- 2. Quando non sia possibile disporre di un servizio di traduzione, sono prive di effetti giuridici le dichiarazioni che non siano espresse anche in lingua italiana.

Art. 8.

1. Nei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui al comma 2 dell'articolo 2, il consiglio comunale può deliberare con disposizioni del proprio statuto di provvedere, con spese gravanti sul bilancio del comune stesso, in mancanza di altre risorse disponibili a questo fine, alla pubblicazione nella lingua ammessa a tutela di atti ufficiali dello Stato, delle regioni e degli enti locali nonchè di enti pubblici non territoriali, fermo restando il valore legale esclusivo degli atti nel testo redatto nella lingua italiana.

Art. 9.

1. Nei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui al comma 2 dell'articolo 2, al fine di agevolare il rapporto dei cittadini, è consentito l'uso

orale della lingua ammessa a tutela negli uffici dell'amministrazione pubblica; in nessun caso tale disposizione si applica ai procedimenti giurisdizionali.

- 2. La facoltà di cui al comma 1 è esercitata in base a provvedimenti autorizzativi deì capi delle amministrazioni interessate.
- 3. Per rendere effettivo l'esercizio delle facoltà di cui al presente articolo, le pubbliche amministrazioni possono provvedere, nei limiti delle rispettive piante organiche, l'assunzione di personale che conosca la lingua locale.

Art. 10.

1. Nei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui al comma 2 dell'articolo 2, in aggiunta ai toponimi ufficiali, i consigli comunali possono deliberare l'adozione di toponimi conformi alle tradizioni e agli usi locali, secondo modalità stabilite con legge regionale.

Art. 11.

- 1. I cittadini appartenenti alle popolazioni di cui all'articolo 1 ed appartenenti ai comuni individuati con il procedimento di cui all'articolo 2, i cui cognomi o nomi siano stati modificati prima della data di entrata in vigore della presente legge, hanno diritto di ottenere, sulla base di adeguata documentazione, il ripristino degli stessi nella forma originaria, con provvedimento della corte d'appello competente. Il ripristino del cognome ha effetto anche per i discendenti degli interessati.
- 2. Nei casi di cui al comma 1 si applicano le norme di cui agli articoli 158 e seguenti del titolo VIII, capo II, del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238; il provvedimento è esente da spese e deve essere adottato nel termine di novanta giorni dalla richiesta.
- 3. Gli uffici dello stato civile provvedono alle annotazioni conseguenti.

Art. 12.

1. Nei programmi radiofonici e televisivi regionali della RAI sono inseriti notiziari, programmi culturali, educativi e di intrattenimento nelle lingue ammesse a tutela di cui all'articolo 1, in base a convenzioni da stipularsi con le regioni interessate, secondo modalità stabilite dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Art. 13.

1. Nell'ambito delle proprie risorse ordinarie ogni regione in cui siano presenti i gruppi linguistici di cui all'articolo 1 può determinare, in base a criteri oggettivi, provvidenze per gli organi di stampa e per le emittenti radiotelevisive a carattere privato che utilizzino una delle lingue ammesse a tutela, nonchè per le associazioni giuridicamente riconosciute che abbiano come finalità la salvaguardia delle minoranze linguistiche.

Art. 14.

1. Le regioni, nelle materie di loro competenza previste dalla presente legge, adeguano la propria legislazione ai principi stabiliti dalla legge stessa.

Art. 15.

- 1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai gruppi linguistici che sono tutelati dagli statuti speciali delle regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta.
- 2. Nulla è innovato, per effetto della presente legge, nella tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia.

- 3. La provincia autonoma di Trento può applicare la presente legge al gruppo linguistico ladino presente nel proprio territorio.
- 4. Eventuali disposizioni più favorevoli della presente legge si attuano nei modi previsti dagli statuti speciali.

Art. 16.

- 1. Le spese sostenute dagli enti locali per l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla presente legge sono rimborsate dallo Stato nella misura massima del 75 per cento degli importi erogati e in ogni caso entro i limiti dello stanziamento di cui all'articolo 17.
- 2. Gli enti locali iscrivono nei rispettivi bilanci e previsioni di spesa per le esigenze di cui al comma 1 e chiedono il relativo rimborso alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
- 3. Il rimborso avviene in base ad appropriata rendicontazione, presentata dall'ente locale competente, con indicazioni dei motivi dell'intervento e delle giustificazioni circa la congruità della spesa.

Art. 17.

- 1. Per gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 16 è autorizzata, a decorrere dall'anno 1995 la spesa di lire 10.000 milioni annui cui si provvede, per l'anno 1995 mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, e per gli anni 1996 e 1997 mediante utilizzo delle proiezioni relative ai medesimi anni dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995.
- 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 18.

1. Le norme regolamentari previste dalla presente legge sono adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima, sentite le regioni interessate.

		,